



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 168 DEL 26 MAGGIO 2015

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 22 maggio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna | PIANE | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.127 della Società AGS.D. SORIANO 2010

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.153 del 30.4.2015 (squalifica fino al 31.12.2015 del campo di gioco con l'obbligo della disputa delle gare a "porte chiuse", ammenda € 1.000,00).

RECLAMO nr.128 del Sig.MONARDO Valentino (tesserato Soc. AGS.D. Soriano 2010)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.153 del 30.4.2015 (squalifica fino al 29 APRILE 2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed i reclami;
sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

- a) in via preliminare, che i due reclami di cui in epigrafe vanno riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva;
- b) che, dal rapporto del direttore di gara (col relativo supplemento), dell'assistente arbitrale e del commissario di campo della gara AGS.D. Soriano 2010 – A.S.D. Reggiomediterranea del 26/04/2015, risulta quanto appresso:
- al 45° del II tempo, Monardo Valentino, massaggiatore della società Soriano 2010, veniva allontanato dal terreno di gioco dall'arbitro per essersi allontanato abusivamente dalla panchina;
 - alla notifica del provvedimento di allontanamento, il Monardo rivolgeva alla terna arbitrale espressioni offensive, prima di uscire "con molta calma" dal terreno di gioco;
 - subito dopo, tuttavia, rientrava in campo, correndo verso l'arbitro con fare minaccioso e, dopo averlo raggiunto, poggiava la propria testa su quella dell'ufficiale di gara, offendendolo e minacciandolo più volte;
 - in quel frangente, sostenitori della società Soriano 2010 colpivano con sputi e con una pietra uno degli assistenti arbitrali;
 - gli stessi, inoltre, lanciavano in campo pietre, una delle quali colpiva un calciatore della società avversaria, e pezzi di legno, senza colpire nessuno;
 - poiché alcuni dei suddetti sostenitori tentavano di entrare sul terreno di gioco, la gara veniva sospesa temporaneamente, una prima volta per quindici minuti e, successivamente, per altri cinque;
 - il direttore di gara evidenzia il fattivo comportamento tenuto in quei momenti da alcuni calciatori della società Soriano 2010 che si sono avvicinati ai propri sostenitori per tentare di calmarli;
 - a fine gara, tifosi della società succitata, dopo avere scavalcato la rete di recinzione, "si dirigevano velocemente verso il campo armati di bastoni e persino dell'asta della bandierina" e, giunti in prossimità dell'ingresso degli spogliatoi della A.S.D. Reggiomediterranea, colpivano con schiaffi e calci alcuni calciatori e dirigenti della società suddetta;

- il commissario di campo, nel rapporto a sua firma, dichiara espressamente di essere stato aiutato in tale occasione dai "dirigenti del Soriano oltre che da alcuni calciatori che tentavano in tutti i modi di arginare i tifosi locali che avevano invaso il campo";
- l'arbitro, mentre si dirigeva negli spogliatoi assieme ai due assistenti, veniva raggiunto dal già citato massaggiatore della società reclamante, Monardo Valentino, che "con aria minacciosa" lo spingeva violentemente facendogli "accelerare il passo per evitare di cadere" e gli rivolgeva parole offensive;
- la terna arbitrale, mentre si trovava chiusa negli spogliatoi, sentiva urlare espressioni offensive e minacciose "da diverse persone", che erano riuscite ad entrare nei suddetti locali, le quali colpivano la porta con calci e spallate nel tentativo "di sfondarla";
- a questo punto, il direttore di gara e i due assistenti, temendo per la propria incolumità in quanto la porta dava segni di cedimento (cadevano pezzi della porta stessa e materiale dal muro laterale), ammassavano quanto in dotazione nello spogliatoio (scrivania e sedie) e con un cellulare telefonavano alle Forze dell'Ordine che giungevano sul posto alle 18,44 circa e, dopo le formalità di rito, scortavano la terna arbitrale "fino all'uscita autostradale di Serre".

Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti sopraindicati, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della società AGS.D. Soriano 2010 (cfr. C.U. n.153 del 30/04/2015 del Comitato Regionale Calabria):

- ✓ squalifica fino al 31/12/2015 del campo di gioco, con obbligo della disputa delle gare "a porte chiuse";
- ✓ ammenda di € 1.000,00;
- ✓ inibizione al massaggiatore Monardo Valentino fino al 29/04/2017.

La società reclamante chiede "un congruo ridimensionamento" dei provvedimenti adottati in I grado nei propri confronti, ritenendo che gli stessi "si dipanano e concretizzano in una sola direzione, quella economica, che viene in tal modo fortemente, eccessivamente e financo irrimediabilmente colpita", con "un triplice danno economico, fatale per una piccola realtà calcistica".

Il massaggiatore Monardo Valentino, nel reclamo a sua firma, contesta quanto riportato nel rapporto del direttore di gara in relazione ai fatti ascrittigli e, ricostruendoli in maniera differente, nega sostanzialmente di aver posto in essere i comportamenti per i quali è stato sanzionato. Tuttavia, quanto puntualmente riportato nel rapporto arbitrale non può essere contestato, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata dello stesso (art.35, comma 1, del C.G.S.).

I fatti per come narrati dall'arbitro, dall'assistente e dal commissario di campo sono stati accertati e vanno decisamente stigmatizzati per la loro gravità.

Relativamente alle sanzioni a carico della società reclamante, si osserva che, in considerazione della fattiva collaborazione fornita al direttore di gara dai dirigenti e dai calciatori della società Soriano 2010 che hanno tentato di calmare i tifosi, espressamente evidenziata sia nel rapporto dell'arbitro che in quello del commissario di campo ed anche dal Presidente della società Reggiomediterranea, si ritiene di dover revocare la squalifica del campo di gioco fino al 31/12/2015, confermando la sanzione dell'obbligo della disputa delle gare "a porte chiuse" fino alla suddetta data e l'ammenda di € 1.000,00.

Relativamente all'inibizione inflitta al massaggiatore Monardo Valentino, appare conforme a giustizia disporre una riduzione della stessa in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti ascritti al tesserato in questione.

P.Q.M.

in parziale accoglimento dei due reclami di cui in epigrafe, qui riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva, delibera di:

- revocare la squalifica del campo di gioco fino al 31/12/2015 inflitta alla società AGS.D. SORIANO 2010;
- confermare l'obbligo della stessa di disputare le gare "a porte chiuse" fino al 31/12/2015;
- confermare l'ammenda di € 1.000,00;
- ridurre la squalifica a MONARDO Valentino, massaggiatore della medesima società, fino a tutto il 31/12/2016;
- accreditare la tassa reclamo versata dalla società Soriano 2010 sul relativo conto;
- restituirsi la tassa reclamo versata da Monardo Valentino.

RECLAMO n.129 della Società U.S.D. BORGIA 2007

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.161 del 14.5.2015 (ammenda € 600,00 e DIFFIDA, squalifica del calciatore ALFIERI Giuseppe per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice appare conforme ai fatti per come verificatisi;

atteso che gli sputi che attingevano l'Assistente Arbitrale in varie parti del corpo si connotano di valenza particolarmente negativa;

che, pertanto, la sanzione è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

rigetta in reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.130 della Società F.C. ATLETICO ALTOMONTE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.40 del 13.5.2015 (omologazione risultato della gara A.S.D.Figline 2013 – F.C.Atlético Altomonte del 10.5.2015 – Campionato 3^Categoria Play Off-, squalifica dell'assistente di parte **PROVENZANO Michele** fino al 31.12.2016, squalifica del calciatore **GUZZETTI Domenico** fino al 31.12.2016, squalifica del calciatore **SCAGLIONE Carlo Luca** fino al 31.12.2015, squalifica del calciatore **ROMEO Francesco** per una gara per recidiva in ammonizione Il infr.).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

- in via preliminare, che il reclamo della società F.C.D. Atletico Altomonte:

1) va dichiarato inammissibile con riferimento all'impugnazione dell'omologazione del risultato della gara A.S.D. Figline 2013 - F.C.D. Atletico Altomonte (1-0) del 10/05/2015, in quanto avrebbe dovuto essere proposto davanti al Giudice Sportivo Territoriale ai sensi di quanto disposto dall'art.29, comma 3, del C.G.S.. Il suddetto reclamo, peraltro, sarebbe stato in ogni caso inammissibile, essendo pervenuto il 18/05/2015, vale a dire oltre il termine di due giorni dalla data di pubblicazione (13/05/2015) del C.U. recante l'omologazione del risultato *de quo*, in violazione, pertanto, dei termini abbreviati stabiliti dal C.U. n.108/A del 12/01/2015 della F.I.G.C. (pubblicato sia nel C.U. n.94 del 15/01/2015 del Comitato Regionale Calabria che nel C.U. n.21 del 15/01/2015 della Delegazione Provinciale di Cosenza);

2) va dichiarato parimenti inammissibile avverso la squalifica per una gara (per recidiva in ammonizione - Il infr.) inflitta al calciatore Romeo Francesco, non essendo impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara, ai sensi dell'art.45, comma 3/a, del C.G.S.. Tuttavia, va rilevato che, con C.U. nr.42 del 21 maggio 2015 della Delegazione Provinciale di Cosenza, si è preso atto che il C.U. nr.40 del 13 maggio 2015 della Delegazione Provinciale di Cosenza, ha erroneamente riportato la squalifica di una giornata del calciatore Romeo Francesco (Atletico Altomonte) che deve intendersi quindi come prima ammonizione;

3) che, dal rapporto dell'arbitro della gara di che trattasi, con relativo supplemento, risulta quanto qui di seguito riportato:

-al 26° del II tempo, il calciatore della società Atletico Altomonte, Guzzetti Domenico, veniva espulso per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro. Dopo la notifica del provvedimento, il Guzzetti sputava al direttore di gara, colpendolo più volte al viso e gli afferrava violentemente il taccuino ed il fischietto, gettandoli a terra e calpestandoli. Il calciatore si decideva ad abbandonare il terreno di gioco solo grazie all'intervento dei compagni; tuttavia, al termine dell'incontro, si scagliava nuovamente contro l'arbitro che si stava dirigendo verso gli spogliatoi, afferrandolo per il colletto della maglietta ed insultandolo;

-a fine gara, il calciatore della medesima società, Scaglione Carlo Luca, veniva espulso per aver afferrato il polso dell'arbitro, stringendolo con violenza e provocandogli un forte dolore. Lo stesso calciatore, inoltre, teneva un comportamento offensivo verso il direttore di gara;

-al termine della gara, infine, l'assistente di parte della reclamante, Provenzale Michele, colpiva violentemente il direttore di gara sulla spalla con la bandierina, provocandogli un forte dolore.

Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti suddetti, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della società F.C.D. Atletico Altomonte (cfr. C.U. n.40 del 13/05/2015 della Delegazione Provinciale di Cosenza):

- ✓ squalifica dell'assistente arbitrale Provenzale Michele fino al 31/12/2016;
- ✓ squalifica del calciatore Guzzetti Domenico fino al 31/12/2016;
- ✓ squalifica del calciatore Scaglione Carlo Luca fino al 31/12/2015.

La reclamante chiede l'annullamento o, in subordine, la riduzione delle succitate sanzioni, sostenendo che le stesse sarebbero "infondate nelle circostanze, sproporzionate nelle attenuanti ed eccedenti nella natura dei fatti commessi".

I fatti per come narrati dall'arbitro, in modo chiaro e puntuale, sono stati accertati.

Le sanzioni di cui sopra irrogate ai tre tesserati della società reclamante appaiono congrue ed adeguate ai fatti stessi.

P.Q.M.

- dichiara inammissibile il reclamo della società A.C. ATLETICO ALTOMONTE in relazione dell'omologazione del risultato della gara A.S.D. Figline 2013 - F.C. Atletico Altomonte (1-0) del 10/05/2015;

- dichiara parimenti inammissibile il reclamo avverso la squalifica per una gara inflitta al calciatore ROMEO Francesco;

- rigetta nel resto;

- dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 26 MAGGIO 2015